

## PARTE I: INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni – Sede Legale e Amministrativa: Via Niccolò Tommaseo, 7 - 35131 Padova  
 Sito Internet: www.bancaetica.it - E-mail: posta@bancaetica.it - Tel. 049 8771111 - Codice ABI 05018 Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al numero 5399 - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 02622940233 - Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale Sociale e riserve al 31/12/2008 € 26.104.304,00

## PARTE II: CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

### Struttura e Funzione Economica

In base a tale contratto la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni di Banca Etica, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

### Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

## PARTE III: CONDIZIONI ECONOMICHE

### DEPOSITO TITOLI

	SOCI	NON SOCI
<b>DIRITTI DI CUSTODIA</b>		
Dossier contenente solo azioni di Banca Etica, fondi di Etica SGR, prestiti obbligazionari di Banca Etica	esente	esente
Dossier con altri titoli (costo semestrale)	5,00€	10,00€
<b>IMPOSTA DI BOLLO ANNUALE PER INTESATARI DI DEPOSITO TITOLI - D.L.19/12/1994 N. 691- (*)</b>		
- Persone fisiche	34,20€	34,20€
- Aziende	73,80€	73,80€
<b>NEGOZIAZIONE TITOLI ITALIANI</b>		
Bot 3 mesi	0,10%	0,10%
Bot 6/9 mesi	0,17%	0,20%
Bot 12 mesi	0,25%	0,30%
CCT/BTP	0,30%	0,35%
Minimo per ordine	8,00€	8,00€
<b>NEGOZIAZIONE TITOLI ESTERI (**)</b>		
Negoiazione titoli di stato dell'area Euro	0,30%	0,50%
Minimo per ordine	10,00€	10,00€
<b>SPESE</b>		
Invio documenti di trasparenza	gratuito	gratuito
Invio docum. variazioni condizioni	gratuito	gratuito

### (\*) IMPOSTA DI BOLLO

Qualora il valore totale dei titoli depositati non superi nel corso dell'anno l'importo di 1.000€, non si applica l'imposta di bollo prevista per le comunicazioni di cui all'Art.13 comma 2 Bis della tariffa all. A al D.P.R. n.642/72e, bensì e' dovuta l'imposta di € 1,81, di cui all'Art.13 comma 2 Bis nota 3 Ter della tariffa all. A al D.P.R. n.642/72, che la banca mantiene a proprio carico.

Per i dossier titoli intestati a persone fisiche e alle persone giuridiche di seguito elencate:

- parrocchie,
- sindacati,
- scuole/istituti,
- altre associazioni con personalità giuridica,
- comitati,
- altre associazioni senza personalità giuridica,

l'accollo dell'imposta di bollo da parte della banca è limitato a tutte e solo le posizioni contenenti solo azioni della banca, a prescindere dalla movimentazione effettuata durante l'anno. La determinazione dell'accollo da parte della banca andrà effettuato infatti sulla base del contenuto del deposito medesimo al 31/12 di ogni anno per le imposte di pertinenza dello stesso anno ovvero al momento della richiesta di estinzione del deposito qualora questo avvenga in corso d'anno.

### (\*\*) N.B.:

In caso di negoziazione di titoli esteri è ammessa la negoziazione di Titoli di Stato solo per i paesi dell'area Euro ricompresi nell'universo investibile di Etica SGR.

**PARTE IV: CLAUSOLE CONTRATTUALI**

S'illustrano qui di seguito le clausole che recano i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra banca e Cliente:

**Art.5.**

Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei confronti della Banca precisando i limiti e le facoltà loro accordate. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca fino al terzo giorno lavorativo bancario successivo alla ricezione della relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, ciò anche quando dette revoche, modifiche o rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza, morte o sopraggiunta incapacità del Cliente, non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone, nel qual caso dette altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza hanno effetto solo se relative a tutti i cointestatari. L'autorizzazione a disporre sul deposito, conferita successivamente non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

**Art.7.**

Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni di cui all'articolo precedente, la Banca lo diffida a mezzo lettera raccomandata a pagare entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa. Se il Cliente rimane in mora ovvero non riceve la raccomandata all'indirizzo comunicato alla banca questa si varrà dei diritti ad essa spettanti a norma degli artt. 2761 c.3° e 4° e 2756 c.2° e 3°Cod.Civ. realizzando direttamente o a mezzo intermediario autorizzato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla banca stessa. Prima di realizzare i titoli la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata accordandogli un ulteriore termine di dieci giorni. La banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente. Se la vendita dei titoli è parziale il contratto di deposito prosegue alle medesime condizioni.

**Art.8.**

Quando esistono tra la banca ed il cliente più conti o più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca.

La compensazione avrà luogo in qualunque momento, ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi e esigibili, senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che della compensazione – contro la cui attuazione non potrà in alcun caso eccepirsi la convenzione d'assegno – la banca darà prontamente comunicazione al cliente. Fino alla concorrenza dell'intero credito vantato la banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore e ad altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.

**Art.9.**

Il presente Contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento; la Banca potrà esercitare analoghe facoltà ai sensi dell'art. 1727 cod. civ., dando un preavviso non inferiore a 15 giorni oppure, in presenza di giustificato motivo, senza preavviso dandone immediata comunicazione al Cliente. Il recesso è efficace nel momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione, da darsi in forma scritta. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

**Art.12.**

Quando il deposito è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di accordi speciali, possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'indirizzo risultante dal presente Contratto o fatto conoscere successivamente per iscritto, con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Le eventuali modifiche dell'indirizzo: a) devono essere comunicate alla Banca anche da tutti i cointestatari, se il deposito è cointestato con firme congiunte; b) possono essere comunicate alla Banca anche da uno solo dei cointestatari, il quale deve informare tempestivamente gli altri cointestatari, se il deposito è cointestato con firme disgiunte. Eventuali rappresentanti comuni dovranno essere nominati per iscritto da tutti mentre la revoca sarà operativa anche se fatta da uno solo dei cointestatari, il quale è tenuto ad informare il soggetto revocato e gli altri cointestatari. Per le modifiche occorrerà una disposizione di tutti i cointestatari. Si applica per quanto compatibili le disposizioni di cui all'art.5. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale.

**Art.15.**

Quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente ciascuna di esse può disporre del deposito con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. L'estinzione del rapporto può essere effettuata anche a richiesta di uno solo dei cointestatari il quale dovrà darne comunicazione anche agli altri. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione, modifica o revoca della predetta facoltà anche solo con lettera raccomandata. L'opposizione, la modifica o la revoca hanno effetto nei confronti della Banca a partire dal terzo giorno lavorativo bancario successivo a quello di ricevimento della comunicazione. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del deposito. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti assieme ed il legale rappresentante dell'incapace. Nei casi di cui sopra però la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi, quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

**Art.16.**

La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli presso la Monte Titoli S.p.A. ai sensi e per gli effetti della legge 19.06.1986 n.289. In relazione ai titoli subdepositati il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati tramite la Banca depositaria-aderente e secondo le modalità indicate nel regolamento dei servizi della Monte Titoli Spa.

**Art.17.**

La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli anche presso organismi diversi dalla Monte Titoli Spa che ne permettano comunque la custodia e l'amministrazione accentrata ( Banca d'Italia o altri ); detti organismi a loro volta per particolari esigenze possono affidarne la materiale custodia a terzi. Qualora i titoli di cui sopra presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile – ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli – la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentire il loro raggruppamento da parte dei predetti organismi e il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e quantità.

**Art.18**

La Banca in presenza di un giustificato motivo si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al presente contratto, nel rispetto dei criteri e modalità stabiliti dall'articolo 118 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e relativa normativa di attuazione. In caso di esercizio della suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza spese, entro sessanta giorni e di ottenere, fino alla chiusura del deposito, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

**Art. 20.**

Il presente Contratto e le operazioni in esecuzione dello stesso sono regolati dalla legge Italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Padova, ad eccezione del caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del Cliente.

FOGLIO INFORMATIVO - aggiornato al 01-09-2009

Ai sensi della delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003 e delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 25/07/2003

*“Ufficio Reclami: La Banca aderisce all'accordo interbancario per la costituzione dell'ufficio reclami della clientela e dell'Ombudsman Bancario. E' istituito presso la sede della Banca l'Ufficio Reclami al quale il cliente potrà rivolgersi per iscritto. L'Ufficio Reclami provvederà a rispondere alle richieste entro sessanta giorni. Per maggiori informazioni è a disposizione l'Avviso recante le principali norme di trasparenza.”*

**LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE****Spese di chiusura deposito titoli:**

è la spesa relativa all'effettiva chiusura del deposito.

**Spese accredito dividendi – cedole:**

commissione per l'accredito periodico delle cedole e dei dividendi.

**Spese consegna titoli allo sportello:**

commissioni per il servizio di consegna materiale dei titoli allo sportello.

**Spese rimborso titoli estratti o scaduti:**

commissioni relative ai titoli estratti per il rimborso o giunti a scadenza.

**Commissione trasferimento per codice titolo:**

commissione calcolata per singolo codice di titolo.

**Commissione di trasferimento per dossier:**

commissione calcolata per ogni dossier trasferito.

**Da compilare solo in caso di offerta fuori sede, per l'identificazione del soggetto che entra in rapporto con il cliente.**

Offerta fuori sede effettuata mediante il Sig.

con la qualifica di:

Eventuale iscrizione all'Albo Unico dei Promotori Finanziari ( provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ )